

**PROCEDURA APPLICATIVA
PER L'EMISSIONE, LA GESTIONE E IL RITIRO DEI
CERTIFICATI VERDI**

Gennaio 2014

INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI	5
2.1	Processo di emissione.....	5
2.2	Definizione produzione netta e modalità di determinazione dei servizi ausiliari e delle perdite....	6
2.3	CV relativi alla produzione anni 2013 – 2015	6
2.4	Modalità di gestione chiusura partite commerciali annuali 2013 – 2015	9
2.4.1	Conguaglio Automatico.....	10
2.4.1.1	Contestazione Conguaglio Automatico	11
2.4.2	Conguaglio a Richiesta	11
2.4.2.1	Modalità di presentazione della proposta di conguaglio	13
2.5	Sintesi modalità di conguaglio.....	15
2.6	Bioliquidi sostenibili.....	16
2.7	Pellets e cippato	18
2.8	Emissione CV da filiera corta	19
2.9	Emissione CV_TLR - CV per impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento	22
2.10	Ulteriori disposizioni circa le attestazioni da parte dei Produttori per gli impianti termoelettrici	23
2.11	Precisazioni in merito agli impianti alimentati a rifiuti.....	23
2.12	Impianti ibridi	25
2.13	Impianti che usufruiscono o hanno usufruito di convenzione CIP6	26
2.14	Impianti idroelettrici dotati di sistemi di pompaggio	26
2.15	Cumulabilità degli incentivi	26
2.16	Modalità di calcolo della produzione annua netta.....	27
2.16.1	Modalità di calcolo della produzione mensile netta	29
2.16.2	Modalità di calcolo energia incentivabile.....	29
2.17	Regime transitorio	33
2.18	Oneri di gestione, verifica e controllo	34
2.1	Modalità di gestione chiusura partite commerciali per anni precedenti al 2013	34
3	GESTIONE DEI CERTIFICATI VERDI	36
3.1	Applicazione informatica per la gestione dei CV – il portale web ECV.....	36
3.2	Apertura conto proprietà	36
3.3	Modalità di avvio operatività emissione CV	37
3.4	Richiesta apertura conto proprietà grossista/trader.....	38
3.5	Attivazione e gestione conto proprietà vincolato	40
3.6	Cambio di titolarità degli impianti qualificati IAFR	42

3.7	Periodo di riconoscimento dei CV	42
3.8	Prolungamento del periodo di riconoscimento dei CV	43
3.9	Validità dei CV	43
4	RITIRO DEI CERTIFICATI VERDI	44
4.1	Modalità di ritiro CV relativi alla produzioni fino all'anno 2012	44
4.2	Modalità di fatturazione per il ritiro dei CV emessi fino all'anno 2012.....	44
4.3	Modalità di ritiro CV trimestrale - anni di produzione 2013-2015.....	45
4.4	Tempistiche ritiro CV per produzioni 2013-2015	46
4.5	Prezzi di ritiro.....	47
4.6	Ritiro CV in caso di conti proprietà vincolati	48
5	OFFERTA DEI CERTIFICATI VERDI RITIRATI PER I SOGGETTI ALL'OBBLIGO	49
6	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE.....	50
7	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	51
8	ALLEGATI.....	53

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce l'aggiornamento, al mese di dicembre 2013, della procedura (di seguito "Procedura") adottata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") per l'emissione dei Certificati Verdi (di seguito anche "CV") ai produttori titolari di impianti qualificati IAFR ai sensi del DM 18 dicembre 2008 e dei precedenti decreti (di seguito definiti anche direttamente "Produttori" o "Produttore") per le produzioni degli anni dal 2013 al 2015, anche in applicazione di quanto previsto dal DM 6 luglio 2012. Tale Procedura definisce, inoltre, le modalità per la gestione e il ritiro dei CV per tutti gli Operatori che hanno la disponibilità di un conto proprietà (di seguito definiti anche "Operatori" o "Operatore"), nonché le modalità con le quali il GSE renderà disponibili i CV ritirati ai produttori e agli importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del D.lgs 79/99, e art. 4, comma 1, del D.lgs 387/03.

Il GSE si riserva la facoltà di aggiornare e modificare la presente Procedura, sempre in accordo a quanto previsto dalle fonti normative di riferimento.

Con riferimento alle modalità operative di utilizzo del portale web ECV si rimanda al manuale d'uso contenente il dettaglio delle funzionalità presenti sul sistema.

2 EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI

2.1 Processo di emissione

Il processo di emissione consiste nel deposito sul conto proprietà intestato al Produttore di un quantitativo di CV corrispondente all'energia incentivata, calcolata in base al tipo di intervento impiantistico e all'energia netta prodotta dall'impianto, definita secondo i criteri di cui al seguente paragrafo 2.16.2, eventualmente moltiplicata per uno specifico coefficiente e arrotondata al MWh con criterio commerciale.

I CV vengono dunque emessi in funzione dell'energia netta prodotta dall'impianto ("EA"), pari all'energia lorda misurata ai morsetti dei gruppi di generazione, diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia elettrica alla rete con obbligo di connessione di terzi.

I diversi tipi di interventi impiantistici (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento totale o parziale) danno diritto a ottenere l'incentivazione di tutta o parte dell'energia elettrica netta prodotta. A ogni categoria di intervento corrisponde una diversa formula che lega l'energia riconosciuta come incentivabile ("EI") all'EA.

Per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 il numero dei CV spettanti coincide con i MWh di energia riconosciuta come incentivabile¹.

Per gli impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007, il numero di CV riconosciuti dipende, oltre che dal tipo di intervento realizzato e dall'energia netta prodotta, anche dal tipo di fonte rinnovabile che alimenta l'impianto. I CV sono dunque attribuiti moltiplicando l'energia riconosciuta come incentivabile per un coefficiente K, il cui valore è differenziato in base alla fonte rinnovabile utilizzata, così come indicato nella tabella riportata nella pagina seguente (che rappresenta la Tabella 2 allegata alla Legge Finanziaria 2008, così come modificata dalla Legge 23/7/2009 n. 99).

¹ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 comma 12 del D.lgs. 28/11, con riferimento ai soli Produttori che ne abbiano presentato richiesta di applicazione nei termini previsti dal GSE.

Numerazione L. 244/2007	Fonte	Coefficiente K
1	Eolica on-shore	1
1-BIS	Eolica off-shore	1,5
3	Geotermica	0,9
4	Moto ondoso e maremotrice	1,8
5	Idraulica	1
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,3
7	Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell'ambito di intese di filiera, contratti quadro, o filiere corte	1,8
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e Biogas diversi da quelli del punto precedente	0,8

Tabella 1 - Coefficienti moltiplicativi per il calcolo del numero di CV

Si precisa che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del DM 6 luglio 2012, il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui alla riga 6.

Nel successivo paragrafo 2.8 sono precisate le modalità di richiesta per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo 1,8 per le fonti indicate nella riga 7 della tabella.

2.2 Definizione produzione netta e modalità di determinazione dei servizi ausiliari e delle perdite

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del DM 18/12/2008, la produzione annua netta di un impianto, espressa in MWh, è la produzione annua lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformato i principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi; l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, le perdite di linea e le perdite nei trasformatori principali sono valutate dal GSE nell'ambito della qualifica e potrebbero essere oggetto di determinazione mediante una quota forfettaria della produzione lorda.

2.3 CV relativi alla produzione anni 2013 – 2015

A partire dalle emissioni relative alla produzione dell'anno 2013 i CV sono stati classificati, oltre che con l'anno, anche con il trimestre di riferimento ai fini della corretta individuazione del periodo di produzione per il successivo ritiro.

L'art. 20, comma 2, del DM del 6 luglio prevede, relativamente al processo di emissione, che *“su richiesta del produttore il GSE rilascia, con frequenza trimestrale, certificati verdi sulla produzione del trimestre precedente, a partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai gestori di rete sulla base di un'apposita procedura pubblicata dal GSE”*.

In considerazione di tale disposizione normativa, non sono più previste le modalità di emissione dei CV a preventivo, sulla base di garanzia sulla producibilità attesa o sulla base di garanzia fideiussoria, ad eccezione di particolari tipologie di impianti per i quali i Produttori non potranno usufruire delle emissioni mensili (impianti ibridi e impianti alimentati a rifiuti).

Già a partire dall'anno 2013 è stata dunque effettuata, per gli impianti qualificati IAFR abilitati sul sistema ECV, un'emissione di CV, su base mensile, compatibilmente con l'ottenimento da parte dei gestori di rete ("GdR") delle misure dell'energia immessa in rete, per gli impianti la cui produzione netta coincide con la produzione immessa in rete o, nel caso di impianti incentivati sulla base della produzione lorda, compatibilmente con la trasmissione da parte del Produttore dei registri di produzione.

Anche per l'anno 2014, in attesa del completamento del quadro regolatorio in materia di misure e per consentire ai Produttori e ai GdR di adeguare, ove fosse necessario, gli apparati di misura, si prevede la continuazione del regime transitorio previsto già a partire dall'anno 2013. Durante tale periodo transitorio, per gli impianti a isola e per gli impianti per i quali l'energia netta viene calcolata a partire dall'energia lorda prodotta e non siano disponibili le misure da parte dei GdR, i Produttori potranno comunque comunicare tali valori, tramite dei registri di produzione mensili, utilizzando esclusivamente l'apposita funzione disponibile sul portale web ECV.

Si segnala, peraltro, come tale regime transitorio si renda necessario considerando che:

- il comma 7.1, lettera b), della deliberazione ARG/elt 199/11 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha rinviato ad un successivo provvedimento, della stessa Autorità, il completamento della razionalizzazione complessiva della normativa in materia di misura;
- il procedimento ai fini di tale razionalizzazione è in corso, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione dell'Autorità 339/2012/R/EEL del 2 agosto 2012, dovendo definire la responsabilità di tutte le attività di misura della produzione, anche per gli impianti già in esercizio, al fine di consentire ai soggetti interessati di adeguare le proprie dotazioni al nuovo assetto di erogazione del servizio.

Il processo delle emissioni dei CV 2014 potrà avvenire a valle della chiusura del processo di conguaglio dell'anno 2013 sempre nel rispetto della tempistica di emissione prevista dall'articolo 20 comma 2 del DM 6 luglio 2012, prevedendo dunque l'emissione dei CV del primo trimestre 2014 entro il 30 giugno 2014.

I CV 2014 saranno emessi, a partire dal secondo trimestre 2014, compatibilmente con la chiusura del conguaglio relativo all'anno di produzione 2013 e con l'ottenimento delle misure (da parte dei GdR o tramite l'invio dei registri di produzione per gli impianti abilitati a tale funzionalità), con cadenza mensile entro la fine del secondo mese successivo rispetto al mese di competenza della produzione, e saranno identificati in base all'anno e al mese/trimestre di riferimento.

Ai fini dell'ottenimento dei CV, i Produttori dovranno compilare la "richiesta di abilitazione" tramite funzionalità dedicata presente sul portale web ECV. Nel caso di impianti per i quali si richieda la prima emissione, il Produttore dovrà preventivamente accedere al portale web ECV e, attraverso la specifica funzionalità, compilare la "richiesta di avvio all'incentivo" dove comunicare la data di entrata in esercizio commerciale. Si sottolinea che, qualora la richiesta di abilitazione fosse stata già compilata (ad esempio per effettuare la proposta di emissione di emissione dell'anno 2012), non è necessario, per accedere all'incentivazione dei periodi successivi, compilarla nuovamente.

Si invitano i Produttori, per ciascun impianto qualificato nella propria disponibilità, a verificare comunque sulla scheda impianto presente nell'anagrafica del portale web ECV i dati caratteristici dell'impianto segnalando, mediante i canali ufficiali a disposizione, eventuali difformità. In particolare, rimandando al "Manuale d'uso di ECV" pubblicato sul sito internet del GSE nell'apposita sezione dedicata al "rilascio e ritiro dei Certificati Verdi" per i dettagli operativi, si richiede di prestare attenzione al campo "tipo telemisura". Tale campo può contenere i seguenti valori: "telemisura da GMD", "lettura da Registro UTF" o "nessuna". Ad esempio in caso di Richiesta di abilitazione "inviata" e tipo telemisura "nessuna" si dovrà procedere contattando il GSE all'indirizzo email gestioneecv@cc.gse.it o al numero di telefono 800.89.69.79.

Inoltre, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili l'emissione dei CV è condizionata all'esito della verifica, da parte del GSE, circa gli adempimenti richiesti al Produttore ai fini dell'attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 4/10.

Nell'eventualità di inadempienza del Produttore riguardo alla gestione e all'esercizio dell'impianto di produzione, anche con riguardo all'informativa da rendere al GSE, la Società si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della qualifica IAFR e l'emissione dei CV.

2.4 Modalità di gestione chiusura partite commerciali annuali 2013 – 2015

Vengono definite di seguito le modalità di chiusura delle partite commerciali relative ad ogni anno di produzione per il periodo 2013-2015.

Il GSE ha provveduto ai fini del conguaglio delle partite commerciali a classificare le diverse tipologie di impianti qualificati IAFR, sulla base delle informazioni riportate nella scheda impianto consultabile sul portale ECV, in **2 categorie** secondo lo schema di seguito riportato:

Tipologia impianti	Modalità
Impianti: <ul style="list-style-type: none"> • Idroelettrici; • Eolici; • Geotermoelettrici; • Fotovoltaici; • Marini. Aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Entrati in esercizio commerciale prima del 01/01/2013; • Misure trasmesse di GdR (“Telemisura da GMD” sulla scheda impianto). 	Conguaglio Automatico (modalità 1)
Tutti gli impianti non ricompresi nelle precedente categoria e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • Termoelettrici (anche ibridi); • Cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. o comunque, pur rientrando nella precedente casistica con il Conguaglio Automatico e aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Impianti con punto di connessione condiviso con altri impianti alimentati dalla medesima fonte (“% SAPR” nella scheda impianto diversa da 100); • Idroelettrici con sistemi di pompaggio; • Misure trasmesse dal Produttore (“Lettura da registri UTF” sulla scheda impianto); • Impianti entrati in esercizio commerciale nel 2013. 	Conguaglio a Richiesta (modalità 2)

Tabella 2 - Classificazione degli impianti qualificati IAFR

Le suddette categorie saranno visibili sul portale ECV nell'apposita scheda impianto su ECV mediante il campo “Conguaglio” ove sarà riportata la dicitura “automatico” o “a richiesta” a seconda della tipologia prevista.

Si analizzano di seguito le **2 modalità** di gestione dei CV associata a ciascuna di classificazione degli impianti.

2.4.1 **Conguaglio Automatico**

Rientrano in questa categoria tutti gli impianti qualificati IAFR (Idroelettrici, eolici, fotovoltaici, marini e geotermoelettrici) entrati in esercizio commerciale prima del 01/01/2013 le cui misure siano state trasmesse dal GdR competente e che abbiano ottenuto nel corso dell'anno di produzione 2013 i CV su base mensile.

Per gli impianti rientranti in questa categoria saranno emessi i CV su base mensile fino alla produzione del mese di novembre (incluso) e un conguaglio annuale basato sull'intera produzione annua. Si specifica che l'emissione dei CV relativi alla produzione del mese di dicembre sarà contestuale alla pubblicazione della proposta di conguaglio e alla sua successiva accettazione da parte del Produttore, al fine di recepire eventuali rettifiche anche sui mesi precedenti.

La pubblicazione della proposta di conguaglio sarà effettuata dal GSE senza l'invio da parte del Produttore di ulteriore documentazione e sarà visualizzabile sul portale ECV-web a partire dal mese di **febbraio 2014**.

Il Produttore, per poter chiudere la partita commerciale 2013 e quindi accedere all'emissione CV per l'anno successivo, dovrà procedere o accettando il conguaglio pubblicato, qualora quest'ultimo risulti coerente con il numero di CV effettivamente spettanti, oppure contestando il conguaglio proposto. In caso di contestazione il Produttore dovrà effettuare una richiesta di conguaglio, esclusivamente per via telematica tramite il portale web ECV, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo.

Si evidenzia che anche in presenza di un conguaglio pari a zero, si dovrà procedere con una validazione o contestazione della pubblicazione al fine di poter consentire, ove spettante, l'erogazione degli incentivi per i periodi successivi.

In caso di variazioni delle condizioni circa la cumulabilità degli incentivi ai sensi dei Decreti di riferimento applicabili (come ad esempio quello del 18 dicembre 2008) i Produttori devono trasmettere l'apposita dichiarazione, redatta secondo il modello standard "Allegato 8.1.2" via raccomandata A/R al GSE all'attenzione della Direzione Contratti – Unità Gestione Riconoscimento Incentivi e Titoli FER.

Il GSE si riserva comunque la facoltà di richiedere per approfondimenti tutta la documentazione necessaria al fine di procedere con l'emissione dei CV.

2.4.1.1 Contestazione Conguaglio Automatico

I Produttori che intendano contestare il conguaglio pubblicato dal GSE possono procedere con la richiesta di conguaglio **esclusivamente** attraverso il portale web ECV.

Il Produttore dovrà pertanto accedere alla sezione "Prop. Emissione" > "Proposte Conguaglio" e utilizzando le apposite funzionalità, contestare la proposta, ed inserire la richiesta di conguaglio allegando la seguente documentazione:

- Richiesta di conguaglio (secondo il modello standard allegato "Richiesta conguaglio CV");
- Dichiarazione annuale di consumo (UTF) accompagnata da ricevuta inserimento dati su portale Agenzie delle Dogane e dei Monopoli con certificato di esito. oppure Dichiarazione sostitutiva attestante la produzione di energia lorda (per impianti con P<20 kW), secondo il modello standard allegato "Allegato 8.1.3";
- Fotocopia documento del rappresentante legale in corso di validità;
- Dichiarazione di non cumulo degli incentivi, solo qualora siano cambiate le condizioni precedentemente attestate (secondo il modello standard Allegato "Allegato 8.1.2").

La richiesta di conguaglio presentata sarà valutata dal GSE, compatibilmente con le altre richieste pervenute, entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento. Il GSE provvederà a valutare la richiesta e ad emettere i CV eventualmente spettanti ovvero, in caso di anomalie e/o incongruenze nella compilazione della richiesta, provvederà a respingerla, indicandone le motivazioni, rendendo possibile al Produttore un nuovo caricamento delle informazioni sul portale web ECV.

In assenza di una presentazione di una corretta richiesta di conguaglio, il Produttore non potrà accedere all'erogazione degli incentivi per i periodi successivi.

2.4.2 Conguaglio a Richiesta

Rientrano in questa categoria tutti gli impianti IAFR aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- Termoelettrici (biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili);

- Termoelettrici alimentati a rifiuti;
- Ibridi termoelettrici;
- Cogenerazione abbinati al teleriscaldamento;
- Idroelettrici a pompaggio;
- Impianti che condividono il punto di connessione alla rete con altri impianti di produzione elettrica alimentati dalla medesima fonte la cui % SAPR sia diversa da 100.
- Impianti con tipo telemisura: "Lettura da registri UTF";
- Impianti entrati in esercizio commerciale nel 2013.

Si ricorda che è possibile verificare le suddette caratteristiche e la relativa modalità di gestione del conguaglio nell'apposita scheda impianto disponibile sul portale ECV.

Per questa categoria il GSE, nel caso di emissione dei CV mensili, prevede l'emissione dei CV fino al mese di novembre (incluso) e un conguaglio annuale basato sull'intera produzione annua. Si specifica che l'emissione dei CV relativi alla produzione del mese di dicembre sarà contestuale all'effettuazione del conguaglio.

Il conguaglio sarà effettuato dal GSE previo invio, esclusivamente attraverso il portale web ECV, da parte del Produttore di un'apposita richiesta corredata della documentazione indicata al successivo paragrafo.

Sarà possibile effettuare richiesta di conguaglio esclusivamente tramite portale ECV-web a partire dal **primo febbraio 2014 e non oltre il 30 aprile 2014**, ad eccezione delle richieste che non potevano essere presentate per motivi non imputabili al Produttore.

La richiesta di conguaglio presentata sarà valutata dal GSE, compatibilmente con le altre richieste pervenute, entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento. Il GSE provvederà a valutare la richiesta e ad emettere i CV eventualmente spettanti ovvero, in caso di anomalie e/o incongruenze nella compilazione della richiesta, provvederà a respingerla, indicandone le motivazioni, rendendo possibile al Produttore un nuovo caricamento delle informazioni sul portale web ECV.

In particolare, si evidenzia che i Produttori che entro il 24 gennaio 2014, pur avendone facoltà, non abbiano provveduto a trasmettere i registri di produzione saranno oggetto di valutazione solo al termine dell'effettuazione delle richieste di conguaglio pervenute dagli altri Operatori che abbiano rispettato i termini previsti.

Si segnala, inoltre, che pur essendo possibile il caricamento dei registri di produzione del mese di dicembre, l'effettiva emissione dei CV potrà avvenire soltanto contestualmente al conguaglio dell'anno per cui sarà necessario procedere con l'effettuazione della proposta di conguaglio in ogni caso.

In assenza di una presentazione di una corretta richiesta di conguaglio, il Produttore non potrà accedere all'erogazione degli incentivi per i periodi successivi.

Si ricorda che la richiesta di conguaglio deve essere effettuata anche in caso di un numero di CV spettanti pari a zero.

2.4.2.1 Modalità di presentazione della proposta di conguaglio

Accedendo al portale alla sezione "Prop. Emissione" > "Proposte Conguaglio", dovrà essere effettuata la richiesta di conguaglio fornendo la documentazione prevista a seconda della tipologia della fonte di alimentazione e di potenza dell'impianto incentivato, riepilogata sinteticamente nel prospetto seguente:

Impianto	Potenza	Richiesta di conguaglio	Dichiarazione annuale di consumo (UTF) + Ricevuta inserimento Agenzia Dogane	Dichiarazione Sost. produzione energia Lorda	Dichiarazione Sost. Non supero del 5% da fonte fossile	Dichiarazione Sost. % da fonte fossile + relazione tecnica	Fotocopia documento	Dichiarazione quantità Bioliquidi Sostenibili	Pellets e cippato
Marino, idrico, eolico, geotermoelettrico, fotovoltaico	> 20 kW								
	≤ 20 kW								
Biomasse Solide	> 20 kW								
Biomasse Solide	≤ 20 kW								
Biogas	Qualsiasi								
Bioliquidi	> 20 kW								
Bioliquidi	≤ 20 kW								
Rifiuti e Ibridi	Qualsiasi								

Tabella 3 - Documentazione da fornire per impianti di categoria 2

L'elenco riportato è da intendersi a mero titolo indicativo e non esaustivo. Per maggiori chiarimenti circa la documentazione richiesta e per le procedure da seguire per ciascuna tipologia di impianto si rimanda agli appositi paragrafi contenenti la specifica documentazione da fornire.

Tipologia impianto	Paragrafo di riferimento
Bioliquidi sostenibili	2.6
Pellets e cippato	2.7
Impianti alimentati da biomasse da filiera corta	2.8
Cogenerazione abbinati al teleriscaldamento	2.9
Impianti termoelettrici	2.10
Impianti a rifiuti	2.11
Impianti ibridi	2.12
Impianti che hanno usufruito o che usufruiscono di CIP6	2.13
Idroelettrici a pompaggio	2.14

Tabella 4 - Paragrafi di riferimento per alcune tipologie di impianto

Si ricorda che, al fine di poter consentire, ove spettante, l'erogazione degli incentivi per i periodi successivi che la richiesta di conguaglio deve essere effettuata anche:

- con energia incentivata annua pari a zero;
- per tutti gli impianti che hanno ricevuto CV nel corso dell'anno di riferimento;
- nel caso di un conguaglio pari a zero.

2.5 Sintesi modalità di conguaglio

Nella tabella sottostante sono riepilogate le modalità di gestione:

Classificazione	Tipologia impianti	Riepilogo modalità
Conguaglio Automatico	<p>Impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idroelettrici; • Eolici; • Geotermoelettrici; • Fotovoltaici; • Marini. <p>Aventi tutti le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrati in esercizio commerciale prima del 01/01/2013; • Misure trasmesse di GdR ("Telemisura da GMD" sulla scheda impianto). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Produttore riceve i CV fino al mese di novembre 2013 incluso (il mese di dicembre è compreso nel conguaglio); ➤ Il conguaglio viene pubblicato dal GSE senza l'invio da parte del Produttore di ulteriore documentazione e verrà pubblicato sul portale ECV-web a partire dal mese di febbraio 2014; ➤ Il Produttore deve accettare il conguaglio per poter chiudere la partita commerciale dell'anno 2013 e poter ottenere, attraverso l'emissione mensile, i CV 2014; ➤ Il Produttore può eventualmente richiedere un diverso valore rispetto a quello definito in fase di conguaglio, accedendo al portale ed effettuando la richiesta di conguaglio; ➤ Il GSE da seguito alla richiesta entro 30 giorni dal caricamento.
Conguaglio a Richiesta	<p>Tutti gli impianti non ricompresi nelle precedente categoria e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termoelettrici (anche ibridi); • Cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. <p>o comunque, pur rientrando nella precedente categoria aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianti con punto di connessione condiviso con altri impianti alimentati dalla medesima fonte ("% SAPR" nella scheda impianto diversa da 100); • Idroelettrici con sistemi di pompaggio; • Misure trasmesse dal Produttore ("Lettura da registri UTF" sulla scheda impianto); • Impianti entrati in esercizio commerciale nel 2013. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Produttore riceve i CV fino al mese di novembre 2013 incluso (il mese di dicembre è compreso nel conguaglio); ➤ Il Produttore a partire dal 01/02/2014 effettua richiesta di conguaglio al GSE mediante portale ECV, inviando l'apposita documentazione; ➤ Il GSE valuta la richiesta entro 30 giorni dal caricamento e fornisce un esito tramite portale ECV al Produttore; ➤ Il Produttore deve necessariamente effettuare la richiesta di conguaglio per poter chiudere la partita commerciale dell'anno 2013 e poter ottenere, attraverso l'emissione mensile, i CV 2014;

Tabella 5 - Riepilogo modalità di conguaglio

Si ricorda che al fine di poter accedere alle nuove modalità di emissione dei CV, a partire dall'anno 2013 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del DM 6 luglio 2012, il Produttore è tenuto, qualora non l'avesse già effettuata, alla preliminare compilazione della "Richiesta di abilitazione", tramite l'apposita funzionalità disponibile sul portale web ECV. Anche in questo

caso l'informazione è desumibile dalla scheda impianto. La mancata compilazione della richiesta comporta l'impossibilità di inviare la proposta di emissione e l'eventuale conseguente emissione dei CV.

Si evidenzia che le richieste di emissione inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi da quello previsto, quali, in via esemplificativa, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, non potranno essere prese in considerazione.

Il GSE si riserva comunque la facoltà di richiedere per approfondimenti tutta la documentazione necessaria al fine di procedere con l'emissione dei CV.

Rettifiche di misure di produzione o di immissione in rete dell'energia elettrica, pervenute dopo l'effettuazione del conguaglio, saranno oggetto di eventuali conguagli successivi fermo restando che i Produttori sono tenuti a comunicare tempestivamente al GSE eventuali difformità rispetto al numero di CV effettivamente spettanti. Il GSE provvederà ad effettuare un conguaglio successivo in tutti i casi in cui siano variate le condizioni precedentemente utilizzate per l'effettuazione del conguaglio.

2.6 Bioliquidi sostenibili

L'articolo 38 comma 1 del D.lgs. 28/11, in attuazione della direttiva europea 2009/28/CE, introduce il principio della sostenibilità dei bioliquidi specificando che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica possono accedere agli strumenti di sostegno destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento (decreto legislativo n. 55 del 31 marzo 2011) di attuazione della Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il successivo Decreto interministeriale del 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii, ha introdotto le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei bioliquidi.

Si specifica che, secondo quanto disposto dall'articolo 13 comma 1-bis del DM 23 gennaio 2012, le partite di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute entro il 31 dicembre 2012, anche se utilizzate a partire dal 1° gennaio 2013, risultano sostenibili purché l'Operatore economico dimostri all'utilizzatore, entro il 31 dicembre 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema

nazionale di certificazione ovvero di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.

Al fine di beneficiare degli incentivi, i Produttori sono tenuti a trasmettere al GSE, nel rispetto dei modelli allegati, la seguente documentazione:

- entro il 31 dicembre dell'anno n-1 (oppure all'atto della Richiesta di Avvio all'incentivo in caso di prima richiesta di CV), una dichiarazione sostitutiva in cui il Produttore si impegna a utilizzare, per la produzione elettrica di tutto l'anno n (o per la parte dell'anno n oggetto di incentivazione), esclusivamente partite di bioliquidi sostenibili ai sensi degli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 28/11 o, in alternativa, a comunicare mensilmente la quantità di bioliquido ritenuta sostenibile e la quantità totale di bioliquido impiegata (Allegato 8.2.1);
- solo nel caso in cui nella prima dichiarazione si scelga la comunicazione mensile o qualora risultino delle variazioni rispetto alla dichiarazione annuale resa, entro il mese m+1, per ogni generico mese m, una dichiarazione mensile con quantità di bioliquido ritenuta sostenibile e la quantità totale di bioliquido impiegata (Allegato 8.2.2);
- all'atto della richiesta di conguaglio, una dichiarazione a consuntivo con cui il Produttore dichiara se tutte le partite di bioliquidi utilizzate sono ritenute sostenibili ai sensi del DM 23 gennaio 2012, anche con riferimento al periodo transitorio, oppure se solo una quota parte è ritenuta sostenibile (si sottolinea che tale dichiarazione dovrà essere inviata anche nel caso di invio mensile, riportando il dato aggregato annuale) (Allegato 8.2.3);
- modello integrativo sui bioliquidi sostenibili (Allegato 8.2.4) redatto a fini informativi, a fini statistici e al fine della effettuazione di controlli retrospettivi, anche a campione, considerando quanto previsto anche dal D.lgs. 28/11. Tali informazioni vanno fornite per ogni insieme di partite omogenee per composizione e sostenibilità e vanno trasmesse obbligatoriamente congiuntamente alla dichiarazione di cui al precedente punto di cui costituiscono parte integrante e inviate in copia alla casella mail sostenibilita@gse.it.

Si precisa che l'utilizzo di bioliquidi sostenibili rappresenta un requisito per l'ottenimento degli incentivi e che il mancato invio dei dati o delle dichiarazioni, rese in autocertificazione, comporterà la sospensione dell'erogazione degli stessi.

Tutti i documenti dovranno essere inviati al GSE in formato elettronico (esclusivamente in formato pdf, debitamente compilati e sottoscritti) via email all'indirizzo emissioneCV@gse.it.

Si precisa che le sole dichiarazioni da presentare a consuntivo per l'utilizzo di bioliquidi sostenibili potranno essere rese disponibili secondo le modalità previste per la richiesta di conguaglio annuale degli stessi Certificati Verdi (ovvero allegandoli alla richiesta dematerializzata di conguaglio attraverso il portale web ECV).

Per quanto riguarda le novità introdotte dall'articolo 5 comma 7-bis della Legge n. 98 del 2013 recante la conversione del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. "DL Fare"), così come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, si rimanda alle specifiche istruzioni operative che saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del GSE. Il GSE si riserva la facoltà di richiedere, anche in fase di valutazione del conguaglio annuale, per gli impianti alimentati a bioliquidi aderenti all'opzione di cui al DL Fare, ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione puntuale della produzione dei vari periodi oggetto di differente coefficiente moltiplicativo per l'incentivazione (quali ad esempio registri di produzione mensili e attestazioni infrannuali circa l'utilizzo dei bioliquidi sostenibili).

2.7 Pellets e cippato

Per gli impianti alimentati da biomassa, in forma di pellet o cippato, entrati in esercizio a decorrere dal 29 marzo 2012, in base a quanto disposto dal punto 2 dell'allegato 2 del D.Lgs 28/2011, l'accesso agli incentivi è vincolato al rispetto della conformità di detti combustibili alle classi di qualità A1 e A2, definite rispettivamente nelle norme UNI EN 14961-2 (pellet) e UNI EN 14961-4 (cippato).

L'applicazione del D.Lgs 28/2011 si individua nei generatori di calore con potenza termica fino a 500 kW, a prescindere dall'utilizzo del calore prodotto (per produzione di energia elettrica o termica).

I Produttori titolari di impianti ricadenti nelle fattispecie sopra richiamate, oggetto di incentivazione da parte del GSE (ad esempio proprio attraverso l'emissione di Certificati Verdi), devono pertanto acquisire e tenere a disposizione tutta la documentazione comprovante l'utilizzo di pellet e cippato conformi alle classi di qualità A1 e A2, sia nel caso in cui la biomassa venga preparata in forma di pellet o cippato dallo stesso Operatore elettrico che la utilizza per la produzione di energia elettrica, sia nel caso in cui il pellet o cippato venga acquistato da un fornitore esterno (che dovrà in tal caso rendere disponibile all'acquirente documentazione di accompagnamento idonea a dimostrare la conformità del prodotto).

Al fine di consentire al GSE la determinazione degli incentivi da riconoscere, i Produttori che accedono ai meccanismi di incentivazione sono pertanto tenuti a trasmettere allo stesso GSE quanto segue utilizzando i modelli allegati:

- entro il 31 dicembre dell'anno n-1, una dichiarazione sostitutiva in cui il produttore dichiara di impegnarsi ad utilizzare, per la produzione elettrica di tutto l'anno n, esclusivamente pellet e/o cippato conforme alle classi di qualità A1/A2 o, in alternativa, a comunicare mensilmente la quantità totale di pellet e/o cippato utilizzata e quella conforme alle classi di qualità A1/A2 (Allegato 8.3.1);
- entro il mese m+1, solo nel caso in cui nella prima dichiarazione si scelga la comunicazione mensile o qualora risultino delle variazioni rispetto alla dichiarazione annuale resa, per ogni generico mese m, una dichiarazione mensile della quantità totale di pellet e/o cippato utilizzata e quella conforme alle classi di qualità A1/A2 (Allegato 8.3.2);
- all'atto della richiesta di conguaglio, una dichiarazione a consuntivo della quantità totale di pellet e/o cippato utilizzata nell'anno n e quella conforme alle classi di qualità A1/A2 (Allegato 8.3.3).

I Produttori che non abbiano utilizzato esclusivamente pellet e/o cippato conforme alle classi di qualità A1/A2 e che stiano già ricevendo incentivi sono comunque tenuti a darne tempestiva comunicazione al GSE.

Tutti i documenti dovranno essere inviati al GSE in formato elettronico (esclusivamente in formato pdf, debitamente compilati e sottoscritti) via email all'indirizzo emissioneCV@gse.it.

Si precisa che le sole dichiarazioni da presentare a consuntivo potranno essere rese disponibili secondo le modalità previste per la richiesta di conguaglio annuale degli stessi Certificati Verdi (ovvero allegandoli alla richiesta dematerializzata di conguaglio attraverso il portale web ECV).

2.8 Emissione CV da filiera corta

In applicazione di quanto disposto dal DM del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ("MIPAAF") del 2 marzo 2010, per gli impianti alimentati da biomassa da filiera il GSE riconosce, in acconto e salvo conguaglio, un numero di CV ottenuto moltiplicando l'energia incentivabile per il coefficiente di cui alla riga 6 (biomasse) o quello di cui alla riga 8 (biogas) della Tabella 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Ciò premesso, per il rilascio dei CV agli impianti alimentati a biomassa/biogas da filiera, il coefficiente moltiplicativo di cui alla riga 7 della suddetta tabella è applicato solo in fase di conguaglio (ulteriore conguaglio successivo) ed esclusivamente a valle della comunicazione, inerente l'esito sulla verifica delle quantità di biomassa da filiera corta utilizzata dal Produttore

nel corso dell'anno solare precedente, che il MIPAAF è tenuto ad inviare al GSE ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del DM 2 marzo 2010.

A tal fine il Produttore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del DM 2 marzo 2010, è tenuto a inviare al MIPAAF, secondo le tempistiche indicate nelle circolari pubblicate da parte del medesimo Ministero, per ciascun anno di incentivo, la documentazione indicata nell'Allegato 1 del suddetto DM in relazione a ciascuna tipologia di biomassa utilizzata.

Ai sensi di quanto previsto nel suddetto DM, Il MIPAAF entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a valle della verifica della documentazione ricevuta attraverso le proprie procedure di controllo, comunica al GSE l'esito delle verifiche ai fini del controllo della quantità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare.

Il coefficiente moltiplicativo di cui alla riga 7 della Tabella 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applica alle centrali che utilizzano anche tipologie di fonti diverse dalle biomasse di filiera, ivi incluse le centrali ibride, limitatamente alla sola quota di energia elettrica incentivata imputabile alla biomassa da filiera.

Gli impianti alimentati da biomassa da filiera, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, che hanno ricevuto incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento, non possono richiedere CV mensilmente a partire dall'anno 2013, in quanto il mancato raggiungimento di una quota di biomassa da filiera pari almeno all'80% comporterebbe la decadenza della qualifica IAFR e del conseguente diritto al ricevimento dei CV. Per tali impianti il GSE può rilasciare i CV solo a conguaglio successivo, successivamente alla comunicazione degli esiti delle verifiche dei requisiti del MIPAAF di cui all'articolo 4, comma 3 del DM 2 marzo 2010.

Gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse da filiera corta sono tenuti all'effettuazione del conguaglio a richiesta. Tale conguaglio potrà essere richiesto anche con riferimento all'applicazione del solo coefficiente ordinario spettante per la produzione netta incentivabile. I Produttori potranno dunque in seguito richiedere al GSE un conguaglio successivo di Certificati Verdi da filiera corta anche a valle dell'ottenimento della certificazione e dell'invio al GSE da parte del MIPAAF della comunicazione ufficiale relativa ai quantitativi di biomasse impiegate per la produzione di energia elettrica ai sensi del DM 2/3/2010.

Il GSE, dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale, informa i Produttori tramite il proprio sito istituzionale indicando la data a partire dalla quale è possibile effettuare la richiesta. La documentazione da inviare, utilizzando gli specifici modelli predisposti, è relativa alla:

1. richiesta di emissione di CV da filiera corta (Allegato 8.4.1);
2. copia del verbale di sopralluogo rilasciato ai sensi del DM 2/3/2010 per l'accertamento della tracciabilità delle biomasse;
3. autocertificazione delle caratteristiche tecniche della materia prima e del processo di produzione di energia elettrica (Allegato A - circolare MiPAAF prot. n. 0060649 dell'19/11/2013);
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante i dati sull'energia lorda prodotta e i quantitativi totali di biomassa impiegati e i quantitativi totali di biomassa certificata dal MiPAAF impiegata in impianto nell'anno di riferimento (Allegato 8.4.2);
5. copia dei registri di produzione dell'energia elettrica per tutti i mesi del periodo di riferimento;
6. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente.

Tale documentazione è ulteriore rispetto a quella, da caricare sul portale web ECV, relativa alla proposta di conguaglio dell'anno.

L'invio della documentazione per l'emissione dei CV spettanti per l'utilizzo di biomasse da filiera corta dovrà avvenire mediante posta, ordinaria o raccomandata A/R, all'indirizzo:

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Direzione Contratti
Unità Gestione Riconoscimento Incentivi e Titoli FER
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

Tutta la documentazione (in formato pdf conforme all'originale e, per i punti 3 e 4, anche in formato excel), potrà contestualmente essere inviata all'indirizzo di posta elettronica CVfileracorta@gse.it. L'oggetto della mail dovrà essere il seguente:

Richiesta CV Filiera Corta – Ragione sociale – IAFR

La richiesta, nel caso di utilizzo/accantonamento di giacenze o di particolari condizioni inerenti le biomasse impiegate, potrà essere accompagnata da una apposita relazione esplicativa.

2.9 Emissione CV_TLR - CV per impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento

Per gli impianti qualificati di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento l'emissione può avvenire solo a conguaglio utilizzando l'apposita funzionalità di richiesta conguaglio disponibile sul portale web ECV basandosi la lavorazione su dati rilevati con periodicità annuale e sul riconoscimento del rispetto dei requisiti previsti dalla Delibera AEEG n. 42/02, non è prevista un'emissione mensile. Il numero di CV viene determinato dal valore della produzione netta riconosciuta per la specifica categoria d'intervento nella fase di qualifica. Il Produttore dovrà inviare la seguente documentazione:

- lettera di accompagnamento specificatamente predisposta (Allegato 8.1.6);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nel divieto di cumulo degli incentivi, da inviare nel solo caso in cui siano variate le condizioni precedentemente comunicate (Allegato 8.1.7);
- copia della dichiarazione annuale di consumo, già inviata telematicamente all'Agenzia delle Dogane, corredata di copia del "dettaglio pratica" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane nella sezione operazioni su file > informazioni sui file > dettaglio pratica dal quale si evince l'esito positivo di invio ed il numero di registrazione della dichiarazione (vedi fac- simile Allegato 8.1.4);
- documentazione tecnica per il riconoscimento di cogenerazione (si rimanda all'Allegato 2 alla Procedura di qualificazione degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'effettiva quota di energia termica "H" utilizzata per il teleriscaldamento (Allegato 8.1.8);
- documentazione tecnica comprendente l'elenco degli utenti e le utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento con indicato per ognuno il quantitativo di energia termica fatturata e misurata, nonché l'indicazione della quantità di energia termica fornita da fonti di calore non cogenerative che deve essere detratta ai fini della determinazione dell'energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

Si rammenta che l'emissione dei CV-TLR avviene entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta completa da parte del Produttore e a valle dell'espletamento delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dalla Delibera AEEG n. 42/02 da effettuare tramite il portale web RICOGE.

Si evidenzia dunque che l'invio della documentazione relativa alla Delibera AEEG n. 42/02 non deve essere effettuata sul portale web ECV ma esclusivamente attraverso le funzionalità dello

specifico portale RICOGE entro le tempistiche previste (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il riconoscimento).

2.10 Ulteriori disposizioni circa le attestazioni da parte dei Produttori per gli impianti termoelettrici

Per gli impianti termoelettrici la produzione di energia elettrica imputabile alle fonti rinnovabili è calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti convenzionali di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, considerando una franchigia del 5% del totale. A tal fine, la richiesta di conguaglio dei CV deve essere accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Produttore che attesti la percentuale della produzione totale attribuibile alle fonti convenzionali, ai fini della verifica del rispetto del limite del 5% (Allegato 8.1.5). Nel caso di superamento della franchigia del 5% dovrà essere allegata relazione tecnica di valutazione dell'energia imputabile alla fonte rinnovabile, utile ai fini del calcolo della % indicata nella dichiarazione.

Per quanto concerne gli impianti alimentati da biomasse, nella medesima dichiarazione, il Produttore deve confermare la piena corrispondenza della tipologia di biomasse utilizzate con quanto identificato all'atto della qualifica dell'impianto e in fase di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio. Qualora vi fossero differenze – fermo restando quanto indicato nella Procedura di Qualifica alla sezione 1, paragrafo 2.1 – il Produttore deve specificare la tipologia di ciascuna biomassa aggiuntiva utilizzata nell'anno di riferimento, rispetto a quelle identificate in fase di qualifica. Nel caso di utilizzo di differenti biomasse o biogas per le quali la normativa prevede incentivi differenziati, in fase di richiesta di incentivo il Produttore deve allegare apposita relazione tecnica per il calcolo dell'energia imputabile a ogni tipologia di biomassa ("Relazione Tecnica per il calcolo dell'energia rinnovabile imputabile alla fonte rinnovabile" di cui al paragrafo 7.6 della Procedura di Qualifica, sezione 1).

2.11 Precisazioni in merito agli impianti alimentati a rifiuti

Per "Impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili" o per "impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti" si intendono gli impianti alimentati da rifiuti per i quali la frazione biodegradabile sia superiore al 10%, in peso, rispetto al totale, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata. Per gli impianti così definiti è prevista soltanto un'emissione a conguaglio annuale. È data facoltà al Produttore data la tempistica di riconoscimento, legata all'esigenza dell'ottenimento di dati annuali per il rilascio dei CV, di ottenere CV a preventivo in corso d'anno solo tramite presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria, escutibile a prima richiesta. Il GSE procederà all'escussione della fideiussione, anche parzialmente, qualora l'emissione dei CV a conguaglio non sia

sufficiente a coprire il numero di CV emessi a preventivo e il Produttore non restituisca il controvalore economico dei maggiori CV entro 30 giorni dall'avvenuta compensazione e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'emissione dei CV. La fideiussione bancaria dovrà avere pertanto scadenza il 30 giugno dell'anno successivo rispetto l'anno di emissione.

Esempio

Il Produttore può richiedere a preventivo un numero massimo di CV corrispondente alla produzione media annua dei precedenti esercizi. Dovrà quindi presentare una fideiussione di importo pari al numero di CV richiesti per il prezzo di riferimento, comunicato dal GSE sul proprio sito internet.

Nel caso in cui, in fase di conguaglio annuale, venga riconosciuto un numero inferiore di CV, rispetto a quelli emessi a preventivo, sarà generata un'ipoteca negativa sul conto proprietà, il Produttore potrà quindi:

1. acquistare i CV mancanti sul mercato;
2. acquistare i CV mancanti dal GSE;
3. subire l'escussione, anche parziale, della fideiussione da parte del GSE (per un ammontare corrispondente al controvalore dei CV mancanti).

In caso di ottenimento di CV a preventivo, il Produttore dovrà sempre presentare la richiesta di conguaglio.

In fase di conguaglio dei CV, si richiede ai Produttori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la quota % di energia elettrica imputabile alla fonte fossile dell'energia prodotta.

Con riferimento agli impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 e sulla base di quanto disposto dal DM 21 dicembre 2007, di approvazione delle "Procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustione e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi", la quota di energia imputabile alle fonti non rinnovabili include nella franchigia del 5% anche la quota di energia imputabile alla frazione non biodegradabile dei rifiuti.

Tale considerazione è inoltre valida anche per impianti entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007 che abbiano già beneficiato dei CV per i primi 8 anni e che possono beneficiare dei CV per ulteriori 4 anni solo per la quota di produzione di energia elettrica ascrivibile alla frazione biodegradabile dei rifiuti.

In fase di richiesta conguaglio annuale, il Produttore è pertanto tenuto a inviare, in aggiunta a quanto descritto nei precedenti paragrafi, anche la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la % di fonte fossile impiegata (Allegato 8.1.12)
- relazione tecnica per il calcolo dell'energia imputabile alla frazione biodegradabile dei rifiuti, eventualmente contenente il piano di campionamento e caratterizzazione dei rifiuti;
- MUD annuale;
- certificati di laboratorio attestanti le caratteristiche tecnico-fisiche dei vari CER bruciati.

2.12 Impianti ibridi

Per "Impianti ibridi" si intendono gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili. Per gli impianti così definiti è prevista soltanto un'emissione a conguaglio annuale. È data facoltà al Produttore data la tempistica di riconoscimento, legata all'esigenza dell'ottenimento di dati annuali per il rilascio dei CV, di ottenere CV a preventivo in corso d'anno solo tramite presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria, escutibile a prima richiesta. Il GSE procederà all'escussione della fideiussione, anche parzialmente, qualora l'emissione dei CV a conguaglio non sia sufficiente a coprire il numero di CV emessi a preventivo e il Produttore non restituisca il controvalore economico dei maggiori CV entro 30 giorni dall'avvenuta compensazione e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'emissione dei CV. La fideiussione bancaria dovrà avere pertanto scadenza il 30 giugno dell'anno successivo rispetto l'anno di emissione.

In caso di ottenimento di CV a preventivo, il Produttore dovrà sempre presentare la richiesta di conguaglio.

In fase di richiesta del conguaglio annuale, il Produttore è tenuto a inviare:

- apposita relazione tecnica per il calcolo dell'energia imputabile alle fonti rinnovabili ("Relazione Tecnica per il calcolo dell'energia imputabile alla fonte rinnovabile" di cui al paragrafo 7.6 della procedura di qualifica, sezione 1);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la % di fonte fossile impiegata (Allegato 8.1.12)

2.13 Impianti che usufruiscono o hanno usufruito di convenzione CIP6

Per gli impianti che hanno diritto ai CV sulla sola produzione eccedente all'energia ceduta e già remunerata ai sensi del provvedimento CIP6/92, l'energia incentivabile ai fini dell'emissione dei CV sarà pari alla produzione oraria netta totale dell'impianto qualificato IAFR, decurtata della produzione oraria imputabile alla potenza convenzionata con CIP6.

2.14 Impianti idroelettrici dotati di sistemi di pompaggio

Per gli impianti idroelettrici dotati di sistemi di pompaggio l'energia netta incentivabile è pari all'energia netta prodotta da deflussi naturali. Sarà pertanto sottratta la quota parte di energia netta prodotta derivante da sistemi di pompaggio, calcolata moltiplicando l'assorbimento delle pompe per il coefficiente di rendimento (alfa) definito in fase di qualifica.

Per queste tipologie di impianto sarà applicata in fase di emissione mensile una decurtazione sulla base di una percentuale a forfait che sarà oggetto di conguaglio annuale attraverso l'utilizzo dei registri attestanti i consumi delle pompe.

2.15 Cumulabilità degli incentivi

La "Richiesta di avvio all'incentivo" o a "Richiesta di abilitazione", nel caso di prima richiesta di emissione dei CV con le nuove modalità di gestione del portale web ECV in esercizio dal 2013, devono essere presentate dal Produttore, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale lo stesso Produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 387/2003, per impianti entrati in esercizio prima del 30 giugno 2009. Per impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo tale data, in riferimento all'art. 2 comma 152 Legge Finanziaria 2008, il Produttore dichiara che i medesimi impianti non beneficiano di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata (Allegato 8.1.2).

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 hanno diritto ai CV per un periodo aggiuntivo di ulteriori 4 anni, in misura corrispondente al 60% dell'energia incentivabile, ascrivibile ad alimentazione da biomasse da filiera, in ciascuno dei predetti 4 anni; la domanda del Produttore volta a ottenere i CV per il primo degli ulteriori quattro anni, deve essere anch'essa accompagnata, in questo caso all'interno della richiesta di conguaglio annuale, dalla medesima Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, secondo il modello precedentemente indicato (Allegato 8.1.2) con la quale il Produttore attesta di non aver beneficiato di alcun incentivo pubblico in conto capitale per la realizzazione dell'impianto per la cui produzione energetica vengono richiesti i CV.

Per gli impianti alimentati da biomasse da filiera di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, l'accesso ai CV, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento. Ai fini dell'applicazione della cumulabilità è consentito l'uso di una percentuale massima pari al 20% di biomasse non rientranti tra le biomasse da filiera, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 5 comma 4 del DM 18 dicembre 2008.

Si sottolinea che la "Richiesta di abilitazione" o "Richiesta di avvio all'incentivo" deve essere compilata solo una volta nel corso della fase di incentivazione. Qualora fosse stata già compilata non deve essere ripresentata per accedere all'emissione dei CV, salvo nel caso in cui la stessa sia stata "rifiutata" e per cui sia necessario integrare la documentazione già presentata con quanto richiesto.

Qualora fossero intercorse variazioni a quanto comunicato in precedenza rispetto al cumulo degli incentivi si dovrà effettuare un'apposita comunicazione al GSE mediante raccomandata A/R, all'indirizzo:

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Direzione Contratti
Unità Gestione Riconoscimento Incentivi e Titoli FER
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

Anticipandone copia in formato elettronico pdf all'indirizzo email emissioneCV@gse.it.

2.16 Modalità di calcolo della produzione annua netta

Con riferimento al metodo di calcolo dell'energia netta incentivabile con CV si evidenzia che:

- la produzione netta di un impianto coincide con l'energia effettivamente immessa in rete in caso di assenza di autoconsumi diversi dai servizi ausiliari e in assenza di alimentazione degli stessi dalla rete esterna;
- nei casi in cui la produzione netta di un impianto non coincida con l'energia effettivamente immessa in rete, la determinazione della produzione netta avviene decurtando dalla produzione lorda l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, le

perdite nei trasformatori principali e le perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;

- nel caso in cui l'assorbimento dei servizi ausiliari non sia adeguatamente valorizzato tramite apparati di misura regolarmente fiscalizzati, lo stesso sarà assunto pari ad una quota percentuale dell'energia lorda prodotta, definita in fase di qualifica o verifica da parte del GSE, oppure stimato forfettariamente, prescindendo dalla potenza dell'impianto, sulle base di quanto definito nell'allegato 4 del DM 6 luglio 2012;
- per gli impianti, i cui Produttori sono soggetti alla presentazione della Dichiarazione Annuale di Consumo da inviare all'Agenzia delle Dogane, la cui produzione netta coincide con l'energia effettivamente immessa in rete, il Quadro G, ai soli fini del riconoscimento dell'incentivazione fermo restando quanto previsto in tema di normativa fiscale, deve riportare tutti gli estremi circa "matricola contatore", "lettura attuale", "lettura precedente", "differenza" e "costante di lettura" oltre quello contenente l'energia ceduta. Quest'ultimo dato relativo all'energia ceduta dovrebbe corrispondere alla quantità di energia immessa in rete validata dal Gestore di Rete competente e riconosciuta ai fini della cessione al mercato. Nella lettera di accompagnamento alla richiesta di conguaglio dei CV, il Produttore dovrà segnalare eventuali situazioni difformi rispetto a quanto precedentemente indicato. Infatti, per tali situazioni si rende necessario un riallineamento dell'algoritmo di calcolo dell'energia incentivabile. I Produttori a tal fine potranno produrre le curve di carico fornite dal Gestore di Rete competente e valide ai fini del Settlement, fatte salve le eventuali verifiche da parte del GSE con i gestori stessi. In assenza di dati certi e riscontrabili nel quadro G e di misure trasmesse con riferimento all'incentivazione dei CV, potranno essere utilizzate le misure dell'energia ceduta derivanti da altri rapporti in essere con il GSE relative allo stesso impianto (RID o GO);
- nel caso di impianti i cui Produttori non sono soggetti all'obbligo di presentazione della Dichiarazione annuale dei Consumi e/o in assenza di riscontri circa l'energia immessa in rete, qualora quest'ultima sia rappresentativa della produzione netta dell'impianto, l'energia netta incentivabile sarà determinata decurtando dalla produzione lorda una quota forfettaria rappresentativa dei servizi ausiliari e delle perdite di linea e trasformazione con riferimento alla tipologia di impianto. Tale quota forfettaria, prescindendo dalla potenza dell'impianto, ove non stabilita in fase di qualifica o verifica da parte del GSE, sarà quella indicata dalla Tabella 6 dell'allegato 4 del DM del 6 luglio 2012, riportata nella seguente tabella:

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento ausiliari e perdite di linea e trasformazione
Eolica	on-shore	1,0%
	off-shore	2,0%
Idraulica	ad acqua fluente e a bacino o a serbatoio	3,0%
	impianti in acquedotto	2,0%
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		
Geotermica		7,0%
Gas di discarica		5,0%
Gas residuati dai processi di depurazione		11,0%
Biogas	a) prodotti di origine biologica;	11,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	11,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfaitariamente ai sensi dell'Allegato 2	11,0%
Biomasse	a) prodotti di origine biologica;	17,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	17,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfaitariamente ai sensi dell'Allegato 2	19,0%
Bioliquidi sostenibili		8,0%

Tabella 6 – allegato 4 DM 6 luglio 2012 tabella 6

2.16.1 Modalità di calcolo della produzione mensile netta

Il calcolo dell'energia netta incentivabile, che da diritto al rilascio dei CV, sarà effettuato secondo le modalità precedentemente indicate nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** il Produttore, in sede di "Richiesta di abilitazione" o "Richiesta di avvio all'incentivo", potrà indicare quale modalità sia ritenuta più idonea ai fini della determinazione della produzione netta, ferma restando la necessità da parte del GSE di validare tale proposta sulla base degli elementi a disposizione derivanti dalla fase di qualifica IAFR, verifica o gestione di altri rapporti commerciali con l'impianto nella titolarità del Produttore.

2.16.2 Modalità di calcolo energia incentivabile

Le modalità di calcolo dell'energia incentivabile ("Ei") per le diverse categorie di intervento sono quelle indicate nell'allegato A del DM del 18 dicembre 2008, con le specificazioni riportate al capitolo 7 della procedura di qualifica IAFR, di seguito riportate:

1. Potenziamento in generale (categoria A.I)

$$E_i = D * (EA - E5)$$

E_i = energia incentivata utile per il rilascio dei CV a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno "i";

EA = energia prodotta annua netta per il generico anno "i";

E5 = media della produzione netta degli ultimi 5 anni;

D = coefficiente di graduazione: vale 1 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,9 per impianti qualificati successivamente.

Con riferimento alle formule da applicare per interventi di potenziamento per le emissioni mensili deve essere evidenziato che verranno emessi CV solo dal mese in cui la produzione cumulata dell'anno supera il valore E5 definito in fase di qualifica.

2. Potenziamento degli impianti idroelettrici (categoria A.II)

$$E_i = 0,05 * EA$$

E_i = energia incentivata utile per il rilascio dei CV a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno "i";

EA = energia prodotta annua netta per il generico anno "i";

3. Rifacimento Totale (categoria B)

$$E_i = D * EA$$

E_i = energia incentivata utile per il rilascio dei CV a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno "i";

EA = energia prodotta annua netta per il generico anno "i";

D = coefficiente di graduazione: vale 1 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,9 per impianti qualificati successivamente. Nel caso di rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, il coefficiente D vale 0,7 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,65 per impianti qualificati successivamente.

4. Rifacimento Parziale di impianto idroelettrico (categoria BP.I)

$$E_i = D * [(EA - E_{10}) + k * (f + g) * E_{10}]$$

E_i = energia incentivata utile per il rilascio dei CV a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno "i";

EA = energia prodotta annua netta per il generico anno "i";

D = coefficiente di graduazione: vale 1 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,9 per impianti qualificati successivamente. Nel caso di rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, il coefficiente D vale 0,7 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,65 per impianti qualificati successivamente.

E₁₀ = media della produzione netta degli ultimi 10 anni;

k = coefficiente di utilizzazione dell'impianto;

f = coefficiente di sostituzione del gruppo turbina-alternatore, pari a 0,2;

g = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico CS dell'intervento;

Con riferimento alle formule da applicare per gli interventi di rifacimento parziale non oneroso per le emissioni mensili saranno emessi CV fino al raggiungimento della prima soglia $[k * (f+g) * E_{10}]$ e, in seguito, solo nel caso di superamento della produzione storica E₁₀.

5. Rifacimento Parziale di impianto idroelettrico particolarmente oneroso (categoria BP.II)

$$E_i = D * EA$$

E_i = energia incentivata utile per il rilascio dei CV a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno "i";

EA = energia prodotta annua netta per il generico anno "i";

D = coefficiente di graduazione: vale 1 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,9 per impianti qualificati successivamente. Nel caso di rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, il coefficiente D vale 0,7 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,65 per impianti qualificati successivamente.

6. Rifacimento Parziale di impianto geotermoelettrico (categoria BP.III)

$$E_i = D * [(EA - E_{10}) + V * E_{10}]$$

E_i = energia incentivata utile per il rilascio dei CV a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno "i";

EA = energia prodotta annua netta per il generico anno "i";

D = coefficiente di graduazione: vale 1 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,9 per impianti qualificati successivamente;

V = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico CS dell'intervento;

E₁₀ = media della produzione netta degli ultimi 10 anni.

7. Rifacimento Parziale di impianto a biomasse solide (categoria BP.IV)

$$E_i = W * EA$$

E_i = energia incentivata utile per il rilascio dei CV a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno "i";

EA = energia prodotta annua netta per il generico anno "i";

W = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico CS dell'intervento.

8. Riattivazione (categoria C)

$$E_i = EA$$

E_i = energia incentivata utile per il rilascio dei CV a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno "i";

EA = energia prodotta annua netta per il generico anno "i";

9. Nuova costruzione (categoria D)

$$E_i = EA$$

E_i = energia incentivata utile per il rilascio dei CV a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno "i";

EA = energia prodotta annua netta per il generico anno "i";

2.17 Regime transitorio

Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, l'articolo 30 del DM 6 luglio 2012 prevede che gli impianti con titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso che entrino in esercizio entro il 30 aprile 2013, possano richiedere di accedere agli incentivi con le modalità e le condizioni stabilite dal DM 18 dicembre 2008.

Qualora venga esercitata tale facoltà, alle tariffe omnicomprensive e ai coefficienti moltiplicativi per i CV, individuati dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e dal comma 382-quater dalla legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, così come vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto, si applica una riduzione del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013, come indicato nella tabella successiva.

Per gli impianti alimentati a biomasse o biogas Tipo c di cui all'art. 8 comma 4 del DM 6 luglio 2012, per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 dello stesso DM 6 luglio 2012, il periodo transitorio per l'entrata in esercizio è esteso fino al 30 giugno 2013 e la riduzione del 3% si applica solo a partire dal mese di maggio 2013.

	Entrata esercizio 2013					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	maggio	giugno
Impianti alimentati da rifiuti Tipo c, art.8, comma 4 Decreto	0%	0%	0%	0%	3%	6%
Altri impianti	3%	6%	9%	12%	n.a.	n.a.

Tabella 7 – Riduzione percentuale da applicare alle TO e ai coefficienti k

In tutti i casi, il requisito del titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto è soddisfatto solo nel caso in cui il titolo alla costruzione ed esercizio sia stato conseguito prima dell'11 luglio 2012.

Inoltre, ai sensi della Legge 1° agosto 2012, n. 122 (art. 8, comma 7), anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente e con titolo autorizzativo antecedente alla data del 6 giugno 2012, possono accedere agli incentivi vigenti alla medesima data (DM 18 dicembre 2008) qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013, senza alcuna riduzione percentuale di cui alla Tabella 4.

Si rimanda alle procedure applicative del DM 6 luglio 2012 e alle comunicazioni sul sito GSE per le modalità di riconoscimento degli incentivi attraverso la qualifica IAFR.

2.18 Oneri di gestione, verifica e controllo

Secondo quanto stabilito dall'art. 21 comma 5 del Decreto, dal 1° gennaio 2013 i Produttori che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ad eccezione degli impianti ammessi al provvedimento CIP6/92, sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata, per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo.

Gli oneri di gestione saranno fatturati dal GSE relativamente ai **CV emessi nel corso del trimestre di competenza** sulla base della data emissione dei CV (a partire da quelli inerenti la produzione 2013) risultante dall'accredito sul conto e non la produzione sottostante l'emissione dei titoli.

Ad esempio con riferimento al II° trimestre 2014 saranno fatturati tutti gli oneri imputabili ai CV con data di emissione intercorrente fra il 1° aprile 2014 e il 30 giugno 2014 anche se relativi al 2013.

Si evidenzia che il mancato pagamento della fattura sugli oneri di gestione comporta la sospensione nell'erogazione degli incentivi eventualmente spettanti.

In considerazione della taglia dei CV, pari a 1 MWh, gli oneri che il SR deve corrispondere sono pari a 0,5 € per ogni CV emesso.

Il GSE provvederà pertanto all'emissione di una fattura, comprensiva di IVA, il cui incasso potrebbe avvenire anche mediante compensazione sulle somme dovute a qualsiasi titolo al Produttore. La data di scadenza del pagamento delle fatture emesse sarà riportata sulle stesse fatture.

2.1 Modalità di gestione chiusura partite commerciali per anni precedenti al 2013

Un Produttore, nel caso in cui non avesse, per cause a lui non imputabili, ancora chiuso la partita commerciale relativa agli anni di produzione antecedenti al 2013 può richiedere al GSE, l'emissione di CV a consuntivo o la compensazione dei CV eventualmente ottenuti a preventivo inviando, esclusivamente attraverso la funzione "Prop. Emissione" > "Emissione

Ordinaria”/”Compensazione” a disposizione nel portale web ECV, inviando la documentazione indicata nel seguente prospetto riepilogativo utilizzando esclusivamente i modelli allegati alla presente Procedura:

FONTE	Potenza	Lettera accompagnamento richiesta	Dichiarazione annuale di consumo (UTF)	Dichiaraz. Sostitutiva produzione energia Lorda	Dichiarazione Sost. Non super del 5% da fonte fossile	Fotocopia documento rappresentante legale	Attestazione CENSIMP	Ricevuta inserimento dati su portale Agenzie delle Dogane	Dichiarazione quantità Bioliquidi Sostenibili	Pellets e cippato
Marino, idrico, eolico, geotermoelettrico, fotovoltaico	> 20 kW									
	≤ 20 kW									
Biomasse Solide	> 20 kW									
Biomasse Solide	≤ 20 kW									
Biogas	Qualsiasi									
Bioliquidi	> 20 kW									
Bioliquidi	≤ 20 kW									
Rifiuti	Qualsiasi									

Tabella 2 – Allegati alle richieste di consuntivo/compensazione ante 2012

La documentazione da predisporre è differenziata in base alla fonte di alimentazione dell’impianto e alla potenza dello stesso e dovrà essere predisposta utilizzando i form previsti in allegato.

Al fine di poter avanzare le proposte di consuntivo/compensazione, il Produttore è tenuto alla preliminare compilazione della scheda “Richiesta di abilitazione” o, nel caso di prima richiesta di emissione dei CV, della scheda “Richiesta di avvio all’incentivo”, tramite l’apposita funzionalità disponibile sul portale web ECV. La mancata compilazione della scheda comporta l’impossibilità di inviare la proposta di emissione e l’eventuale conseguente emissione dei CV.

Si evidenzia che la “Richiesta di abilitazione” o “Richiesta di avvio all’incentivo” deve essere compilata solo una volta nel corso della fase di incentivazione. Qualora fosse stata già compilata non deve essere ripresentata per accedere all’emissione dei CV, salvo nel caso in cui la stessa sia stata “rifiutata” e per cui sia dunque necessario integrare la documentazione già presentata con quanto richiesto.

3 GESTIONE DEI CERTIFICATI VERDI

3.1 Applicazione informatica per la gestione dei CV – il portale web ECV

Il Produttore dovrà gestire i Certificati Verdi tramite il portale web ECV (Emissione Certificati Verdi), grazie alla quale potrà effettuare le seguenti operazioni;:

- richiesta telematica emissione, accettazione e proposta conguaglio CV;
- verifica di adempimento dell'obbligo e annullamento CV;
- richiesta ritiro dei CV da parte del GSE e fatturazione.

I Produttori, dovranno preventivamente registrarsi sul portale GWA del GSE, disponibile al link:

https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/

Una volta ottenute *user-id* e *password* il Produttore dovrà sottoscrivere l'applicazione ECV, e compilare tutti i campi che verranno richiesti al primo accesso. Il sistema renderà disponibile, per tutti gli impianti qualificati IAFR dichiarati in esercizio nella titolarità del Produttore, la richiesta di Avvio all'Incentivo.

In caso di smarrimento di *user-id* o *password* di accesso al portale GWA, si potrà utilizzare le apposite funzionalità "Recupera Userid" e "Recupera password" disponibili sul medesimo portale nella sezione "Home".

3.2 Apertura conto proprietà

I CV sono gestiti tramite un conto proprietà, univocamente determinato, nella titolarità delle seguenti tipologie di Operatori:

- titolari di impianti qualificati IAFR (Produttori);
- produttori/importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili soggetti all'obbligo;
- grossisti/trader.

E' possibile gestire il proprio conto proprietà tramite il portale web ECV, accessibile al link https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/ tramite *user-id* e *password* con le modalità di cui al paragrafo 3.3.

L'accesso al proprio conto proprietà consente all'Operatore di:

- visualizzare il saldo dei CV presenti sul proprio conto proprietà;
- visualizzare l'elenco delle transazioni (acquisto/vendita, emissione, compensazione, annullamento) che hanno interessato il proprio conto proprietà;
- visualizzare le caratteristiche tecniche degli impianti qualificati IAFR associati all'Operatore;

- visualizzare i dati anagrafici dell'Operatore;
- modificare la password di accesso.

L'attivazione del conto proprietà, a favore di un Operatore viene effettuata:

- per i produttori, all'atto dell'accettazione della richiesta di avvio all'incentivo di un impianto qualificato IAFR;
- contestualmente alla prima ricezione di una autocertificazione, nel caso di Operatore soggetto all'obbligo di acquisto di CV;
- su richiesta nel caso di Operatore (grossista/trader) interessato alla compravendita di CV che risulti iscritto presso la locale Camera di Commercio (ovvero presso un equivalente ente di diritto pubblico per le società con sede sociale estera), abilitato allo svolgimento di tale attività e che sia altresì dotato di adeguata professionalità e competenza.

3.3 Modalità di avvio operatività emissione CV

Per tutti gli impianti qualificati IAFR, ivi compresi quelli che già percepiscono CV, il Produttore dovrà presentare apposita richiesta di accesso all'incentivo, secondo quanto disposto dal DM del 6 luglio 2012. Tale richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica, secondo la procedura predisposta sul portale web ECV. Il GSE non potrà accettare in alcun caso documentazione pervenuta in formato cartaceo.

La richiesta riporterà dati di natura commerciale ed anagrafica, oltre a informazioni circa la configurazione impiantistica del sito di produzione elettrica.

All'atto di presentazione della richiesta il SR dovrà allegare (in formato PDF) la seguente documentazione:

1. Dichiarazione di non cumulabilità degli incentivi;
2. Schema unifilare dell'impianto dove siano identificate tutte le Unità di Produzione (rilevanti e non) con relativi codici UP e IAFR, connessi al medesimo punto di connessione con la rete, oltre a tutti gli apparati di misura presenti sull'impianto;
3. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
4. Allegato 5 di Terna (obbligatorio per impianti rilevanti);
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'utilizzo dei bioliquidi sostenibili (ove disponibile, riferimento paragrafo 2.6);
6. Richiesta di avvio all'incentivo redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000. Tale richiesta dovrà essere scaricata dal portale web a valle della compilazione della procedura per la compilazione della scheda e il Produttore

dovrà sottoscriverla e caricarla a sistema in formato pdf unitamente a una copia del documento del legale rappresentante in corso di validità.

L'invio delle "Richieste di avvio all'incentivo" per impianti che non hanno ancora percepito CV e, delle "Richieste di abilitazione" per impianti che già percepiscono CV (qualora non già inviata), è propedeutica al rilascio dei CV secondo le diverse modalità previste.

Si evidenzia che la "Richiesta di abilitazione" o "Richiesta di avvio all'incentivo" deve essere compilata solo una volta nel corso della fase di incentivazione. Qualora fosse stata già compilata non deve essere ripresentata per accedere all'emissione dei CV, salvo nel caso in cui la stessa sia stata "rifiutata" e per cui sia dunque necessario integrare la documentazione già presentata con quanto richiesto.

3.4 Richiesta apertura conto proprietà grossista/trader

Un grossista o trader interessato alla compravendita di CV che risulti iscritto presso la locale Camera di Commercio (ovvero presso un equivalente ente di diritto pubblico per le società con sede sociale estera) e abilitato allo svolgimento di tale attività nel settore elettrico, che sia altresì dotato di adeguata professionalità e competenza deve presentare al GSE la seguente documentazione al fine della valutazione della sussistenza dei requisiti:

1. Richiesta formale di apertura conto trader CV redatta secondo il formato standard, disponibile sul sito GSE (Allegato 8.5.1);
2. copia certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio (ovvero da un equivalente ente di diritto pubblico per le società con sede sociale estera);
3. certificato di iscrizione al Registro Imprese con dicitura antimafia (ove previsto dall'ordinamento straniero di appartenenza);
4. informazioni relative alla partecipazione al mercato elettrico rese con dichiarazione giurata, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante (Allegato 8.5.2):
 - a) l'insussistenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 giuridica nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, del direttore generale della società richiedente;
 - b) l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla reclusione per il delitto di cui all'art. 501 c.p., ovvero per il reato di truffa

commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, salvo i casi di riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. ed estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 c.p.p.;

- c) L'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ai sensi dell'art. 45 Dir. CE 2004/18, salvo il caso di riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. ed estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.;
 - d) L'insussistenza di sentenza estera di condanna passata in giudicato per ipotesi di reato previste dall'ordinamento straniero sostanzialmente assimilabili ad una o più delle fattispecie previste dai precedenti punti a) e b) nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, del direttore generale della società richiedente;
 - e) Eventuale insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- 6. fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - 7. fotocopie dei documenti di identità in corso di validità dei soggetti autorizzati ad effettuare transazioni di Certificati Verdi per conto della Società;
 - 8. eventuale contratto di dispacciamento TERNA.

Il GSE si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare riscontri circa la veridicità delle dichiarazioni fornite, presso le Autorità competenti, o di chiedere ulteriori informazioni propedeutiche all'attivazione del conto proprietà quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'ultimo bilancio di esercizio e il numero di dipendenti. Si specifica che le richieste di apertura conto proprietà per grossisti e trader, dovranno pervenire esclusivamente con raccomandata A/R, all'indirizzo:

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Direzione Contratti
Unità Gestione Riconoscimento Incentivi e Titoli FER
Viale Maresciallo Pilsudski, 92

00197 Roma

Dopo le opportune verifiche il GSE comunicherà le credenziali di accesso al portale ECV ed al conto proprietà ad esso associato.

Il GSE si riserva, inoltre, la facoltà di non aprire il conto proprietà a soggetti per i quali si desuma, sulla base della documentazione trasmessa o di altri riscontri a disposizione, l'assenza dell'adeguata professionalità e competenza.

3.5 Attivazione e gestione conto proprietà vincolato

Al fine di fornire adeguate garanzie alle società che erogano finanziamenti ai Produttori (di seguito "Società Finanziatrici"), sono previste specifiche modalità gestionali dei CV associati agli impianti finanziati dalle suddette società.

Sono ammessi a partecipare alle sessioni di borsa dei CV organizzate dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. esclusivamente i soggetti indicati rispondenti ai requisiti del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, con esclusione pertanto delle Società Finanziatrici. Il Produttore, ossia la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, ammesso a partecipare alle sessioni di borsa per la contrattazione dei CV organizzate dal GME, è tenuto a rispettare senza alcuna condizione o riserva la suddetta Disciplina e le Disposizioni tecniche di funzionamento adottate dal GME e pubblicate sul proprio sito Internet (www.mercatoelettrico.org).

I Produttori che intendono richiedere l'apertura di un conto proprietà "vincolato", vale a dire le cui transazioni sono condizionate al consenso e all'informazione della Società Finanziatrice, devono inviare al GSE una copia dell'accordo sottoscritto dal Produttore e dalla Società Finanziatrice, contenente:

- l'impegno del Produttore a operare transazioni di CV, sia mediante contratti bilaterali, sia mediante la partecipazione alla sede di contrattazione dei CV organizzata dal GME, previa informativa e consenso scritto da parte della Società Finanziatrice, da rilasciare al GSE;
- l'impegno della Società Finanziatrice a comunicare al GSE, secondo le indicazioni di cui alla presente Procedura, il proprio consenso per la conclusione delle transazioni sia mediante contratti bilaterali, sia mediante la partecipazione alle sessioni di borsa per la contrattazione dei CV organizzate dal GME;
- l'esonero di responsabilità del GSE e del GME, per le ipotesi di comportamenti tenuti dal Produttore o dalla Società Finanziatrice che possano compromettere il buon esito delle transazioni, secondo la formula di seguito indicata: "Le Parti riconoscono che non

sussisterà per il GSE ed il GME alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GSE e GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o del mancato conseguimento di utili.”

- solo per le società di leasing, l'impegno a comunicare al GSE l'eventuale risoluzione del contratto di leasing, nonché, in conseguenza di tale circostanza, l'eventuale subentro nella titolarità dell'impianto e del conto proprietà ad esso correlato di un nuovo Produttore.

L'invio della documentazione dovrà avvenire esclusivamente con raccomandata A/R, all'indirizzo:

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Direzione Contratti
Unità Gestione Riconoscimento Incentivi e Titoli FER
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

Al ricevimento della copia dell'accordo rispettante i requisiti indicati, il GSE aprirà un "conto proprietà" intestato al solo Produttore ove sono depositati i CV di cui sia richiesta l'emissione; il conto proprietà è vincolato a favore della Società Finanziatrice. In particolare:

- nel caso in cui un Produttore intenda concludere contratti bilaterali per la compravendita di CV, la validazione della transazione da parte del GME (ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 3 del DM 18 dicembre 2008), con contestuale trasferimento dei CV dal conto del venditore al conto dell'acquirente, avverrà solo previa verifica della disponibilità dei CV sul conto intestato al Produttore/venditore (verifica di capienza), della volontà delle parti di effettuare una transazione, e del consenso rilasciato dalla società finanziatrice. A tal fine, essa sarà abilitata – mediante il rilascio di *user-id* e *password* - alla mera consultazione del conto proprietà e al rilascio del consenso, attraverso la procedura web ECV;
- nel caso in cui un Produttore qualificato intenda partecipare alle negoziazioni nella sede di contrattazione dei CV organizzata dal GME, la Società Finanziatrice dovrà inviare al GSE, entro due giorni lavorativi precedenti la sessione di mercato il cui accesso si intende autorizzare, una comunicazione contenente il proprio consenso a che il Produttore effettui proposte di negoziazione in vendita a valere sul "conto proprietà vincolato" ad esso intestato. La comunicazione di consenso da parte della Società

Finanziatrice è rilasciata al GSE “una tantum” fatta salva la facoltà di revoca espressa da notificarsi entro due giorni lavorativi precedenti la sessione di mercato il cui accesso si intende negare. Resta inteso che non si darà accesso a successive sessioni di mercato sino a nuova comunicazione di consenso. Sia la comunicazione di consenso che la comunicazione di revoca del consenso da parte della società finanziatrice devono essere anticipate per fax o e-mail al GSE (emissioneCV@gse.it).

3.6 Cambio di titolarità degli impianti qualificati IAFR

La richiesta di cambio di titolarità deve essere inoltrata al GSE accompagnata da:

- copia dell'atto che ha determinato tale variazione;
- copia dei certificati camerali rispettivamente del soggetto cedente e del soggetto cessionario;
- copia di voltura di officina elettrica a favore della società subentrante;
- copia della voltura dei titoli autorizzativi.

Dopo la verifica dell'idoneità della documentazione, il GSE provvede a:

- variare la titolarità del conto proprietà e, ove necessario, aprire un nuovo conto;
- definire e comunicare codici di accesso al nuovo titolare del conto proprietà;
- modificare la titolarità della scheda di qualifica dell'impianto;
- comunicare alle parti interessate, tramite lettera, che la richiesta di variazione di titolarità è stata recepita nelle procedure interne del GSE ai fini dell'assegnazione di CV.

Si specifica che le richieste di variazione di titolarità dovranno pervenire esclusivamente con raccomandata A/R, all'indirizzo:

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Direzione Contratti
Unità Gestione Riconoscimento Incentivi e Titoli FER
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

3.7 Periodo di riconoscimento dei CV

Il periodo di diritto al rilascio dei CV è previsto dall'articolo 10 del DM del 18 dicembre 2008 ed è differenziato a seconda della data di entrata in esercizio dell'impianto e della tipologia dello stesso.

Come disposto dal DM del 6 luglio 2012, a partire dal 2016 è prevista la conversione del diritto

all'emissione dei CV in incentivo. In particolare, alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e da impianti di cui all'art. 30 del DM 6 luglio 2012, che ha maturato il diritto a fruire dei CV, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia.

3.8 Prolungamento del periodo di riconoscimento dei CV

A garanzia della reale durata dell'incentivazione tramite i CV, il periodo per il quale viene riconosciuto l'incentivo può essere prolungato, come previsto all'art. 11, comma 8 del DM 18 dicembre 2008, per eventuali fermate disposte dalle competenti autorità in materia secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità. A tal fine, al Produttore è concessa un'estensione del periodo nominale di diritto ai CV pari al periodo complessivo di fermate incrementato del 20%.

Ai fini dell'ottenimento della proroga il Produttore è tenuto a inviare al GSE copia della documentazione della competente autorità per la certificazione del periodo di fermo dell'impianto, con indicata data e ora di inizio e fine della fermata dell'impianto.

3.9 Validità dei CV

I CV rilasciati alla produzione di energia elettrica degli impianti qualificati IAFR in un dato anno possono essere utilizzati per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 11 del D.lgs 79/99, relativo anche ai successivi due anni.

4 RITIRO DEI CERTIFICATI VERDI

Ai fini del ritiro da parte del GSE dei CV relativi alle produzioni dal 2012 al 2015, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del DM 6 luglio 2012.

Fermo restando il rispetto della quota d'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, su richiesta del detentore il GSE ritira, al prezzo stabilito all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 28/11, i CV relativi alle produzioni dal 2012 al 2015, previa accettazione delle relative richieste.

È richiesto all'Operatore un continuo aggiornamento e presidio dei contatti indicati nella sezione "Indirizzi corrispondenze" del portale web ECV, al fine di consentire il corretto invio delle comunicazioni da parte del GSE.

4.1 Modalità di ritiro CV relativi alla produzioni fino all'anno 2012

Le richieste di ritiro CV (compresi quelli TLR degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento) relativi alla produzione fino all'anno 2012 (compreso), effettuate ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del DM 6 luglio 2012, dovranno essere inviate al GSE, su carta intestata del soggetto richiedente, utilizzando lo specifico modello predisposto (Allegato 8.6.1), attraverso e-mail all'indirizzo ritiroCV@gse.it. Nel campo oggetto della e-mail dovranno essere indicati il numero del conto proprietà e la denominazione del soggetto richiedente, riportando la dicitura: "Richiesta di ritiro CV anno AAAA". Nel caso di conti vincolati dovrà essere allegata anche la liberatoria della Società Finanziatrice.

Si specifica che le richieste dovranno essere accompagnate da documento di identità del legale rappresentante e dal print-screen del conto proprietà di riferimento visibile sul portale ECV.

A seguito della ricezione della richiesta di ritiro il GSE verificherà la disponibilità dei CV oggetto di ritiro sul conto del soggetto richiedente e, in caso di esito positivo delle valutazioni, procederà al ritiro e al trasferimento degli stessi CV sul conto del GSE.

4.2 Modalità di fatturazione per il ritiro dei CV emessi fino all'anno 2012

Ciascuna fattura, redatta su carta intestata del soggetto richiedente, dovrà essere inviata in formato pdf via e-mail all'indirizzo fattureCV@gse.it. L'aliquota IVA da applicare è quella ordinaria vigente al momento della fatturazione.

Secondo quanto riportato nel modello da utilizzare quale riferimento. Nella fattura devono, infatti, essere obbligatoriamente specificate le seguenti informazioni:

- Il numero totale di CV oggetto di ritiro e il corrispondente prezzo di ritiro suddivisi per anno di riferimento;
- Il numero totale di CV_TLR oggetto di ritiro e il corrispondente prezzo di ritiro suddivisi per anno di riferimento.

Le fatture pervenute entro il generico mese “m”, solo se accompagnate da idonee richieste di ritiro ricevute entro il generico mese “m”, verranno pagate entro la fine del mese m+1.

4.3 Modalità di ritiro CV trimestrale - anni di produzione 2013-2015

Le richieste di ritiro dei CV relativi alle produzioni di ciascuno dei trimestri degli anni 2013, 2014 e 2015, effettuate ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del DM 6 luglio 2012, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale web ECV mediante l'apposita funzionalità “Richieste di Ritiro e Fatturazione” all'interno del menu “Fatturazione”.

In particolare:

- a partire dal mese di novembre 2013, è possibile presentare le richieste di ritiro dei CV relativi alle produzioni del I° trimestre 2013;
- le richieste di ritiro dei CV relativi ai periodi successivi potranno essere presentate a partire dal mese antecedente quello in cui ricade il termine di ritiro di cui all'articolo 20, comma 3 del DM 6 luglio 2012 (ad es. per i CV del II trimestre 2013 a partire dal 1° febbraio 2014).

A seguito della ricezione della richiesta di ritiro, il GSE verifica la disponibilità dei CV oggetto di ritiro sul conto del soggetto richiedente e, in caso di esito positivo, procede al ritiro e al trasferimento degli stessi CV sul conto del GSE, dandone notifica agli Operatori tramite mail.

Nel caso di conti vincolati, la richiesta di ritiro dei CV viene processata solo a seguito di ricezione della liberatoria da parte della società finanziatrice. L'invio della liberatoria deve essere effettuato esclusivamente attraverso l'utilizzo delle funzionalità disponibili sul portale web ECV (utilizzando le credenziali di accesso a disposizione della società finanziatrice).

A partire dal mese di gennaio 2014, è disponibile la fatturazione del ritiro sul portale web ECV, esclusivamente riferita alle produzioni a partire dal primo trimestre 2013. Tale modalità prevede le seguenti azioni da parte dell'Operatore:

- accesso alla funzionalità del portale web ECV “Richieste di Ritiro e Fatturazione”;
- selezionare le richieste di ritiro, già validate da parte del GSE, e utilizzare la funzionalità “genera fattura”;

- inserire il numero e la data al progetto di fattura presentato sul portale, elaborato sull'anagrafica fornita al GSE dagli Operatori in fase di accesso allo stesso portale web ECV.

A tal fine si evidenzia che, a partire dal ritiro dei CV del 1° trimestre 2013, il GSE ha adottato una forma di fatturazione a mezzo strumenti elettronici che non prevede l'invio presso la propria sede delle fatture cartacee. Ai fini fiscali, la selezione dell'opzione "genera fattura" da parte del Produttore, assolve a tutti gli effetti all'invio della fattura al GSE attraverso il portale web ECV.

Le fatture emesse con modalità differenti da quelle proposte sul portale informatico, non saranno accettate dal GSE.

Per informazioni sulle specifiche attività di ritiro dei CV da parte del GSE è possibile inviare una e-mail a ritiroCV@gse.it mentre relativamente alla fatturazione si potrà far riferimento alla casella fattureCV@gse.it.

4.4 Tempistiche ritiro CV per produzioni 2013-2015

Il GSE effettua il ritiro dei CV relativi alle produzioni di ogni singolo trimestre degli anni 2013, 2014 e 2015 secondo le tempistiche riportate nella seguente tabella:

Periodo di produzione CV		Invio richiesta di ritiro e fattura entro il	Pagamento CV da parte del GSE entro il
2013	1° trimestre	31-dic-13	31-gen-14
	2° trimestre	31-mar-14	30-apr-14
	3° trimestre	30-giu-14	31-lug-14
	4° trimestre	30-set-14	31-ott-14
2014	1° trimestre	30-set-14	31-ott-14
	2° trimestre	31-dic-14	31-gen-15
	3° trimestre	31-mar-15	30-apr-15
	4° trimestre	30-giu-15	31-lug-15
2015	1° trimestre	30-set-15	31-ott-15
	2° trimestre	31-dic-15	31-gen-16
	3° trimestre	31-mar-16	30-apr-16
	4° trimestre	30-giu-16	31-lug-16

Tabella 7 – Tempistiche di ritiro e di pagamento CV

Il pagamento delle fatture relative al ritiro dei CV è effettuato entro le date indicate in tabella solo a fronte del rispetto delle date di invio della richiesta di ritiro e di fatturazione, nel rispetto della modulistica e della correttezza del contenuto delle informazioni inserite.

Si evidenzia che sarà sempre possibile per gli Operatori, ad esempio nel caso di CV ricevuti successivamente alla data di ritiro prevista, effettuare richieste di ritiro e procedere alla successiva fatturazione anche successivamente alla prima scadenza per il ritiro indicata ai sensi del DM 6 luglio 2012. In tal caso, per le fatture generate sul portale entro il generico mese “m” il pagamento sarà effettuato entro la fine del mese “m+1”.

Il GSE si riserva di valutare le richieste di ritiro entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle stesse, compatibilmente con le altre richieste pervenute, e rendere disponibile la fatturazione sul portale all'Operatore.

I CV relativi alle produzioni dal 2012 al 2015 non ritirati dal GSE restano nella disponibilità dell'Operatore e, al momento della scadenza della loro validità, non saranno oggetto di valorizzazione economica da parte del GSE.

4.5 Prezzi di ritiro

Ai sensi dell'articolo 25 comma 4 del D.Lgs. 28/11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira annualmente i CV rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 78 per cento del prezzo di cui al citato comma 148, che prevede che a partire dal 2008, i CV emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.lgs 79/99, siano collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e definito con delibera dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.

Il prezzo di ritiro dei CV_TLR rilasciati per le produzioni da cogenerazione abbinata a teleriscaldamento negli anni compresi nel periodo 2011- 2015 è pari a 84,34 €/MWh, al netto di IVA, ai sensi di quanto previsto all'articolo 25, comma 4 del D.Lgs. n. 28 del 3/3/2011.

Il GSE pubblica sul proprio sito internet il prezzo di riferimento dei CV dell'anno "n" nel corso del mese di febbraio dell'anno "n+1" e comunque a valle della pubblicazione della suddetta deliberazione. Il prezzo di riferimento dei CV è valido per l'intero anno solare di produzione, prescindendo dal semestre o trimestre di ritiro.

Nel caso in cui la richiesta di ritiro e la relativa fatturazione dovesse essere effettuata precedentemente alla pubblicazione del prezzo di riferimento dei CV per l'anno di competenza, il GSE, comunicherà sul proprio sito internet o renderà disponibile l'informativa sul portale web ECV, quale sarà il prezzo di acconto, salvo conguaglio derivante dalla definizione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, in tempi utili per rendere possibile la fatturazione.

A seguito alla pubblicazione del prezzo di ritiro per l'anno di riferimento, l'Operatore potrà emettere il documento di conguaglio. Il pagamento del documento, pervenuto nel mese m, sarà effettuato entro il mese m+1. Nel caso in cui il conguaglio avesse un valore negativo, l'Operatore, oltre ad inviare al GSE (eventualmente attraverso il portale web ECV) la nota di credito, è tenuto anche a procedere al relativo pagamento.

4.6 Ritiro CV in caso di conti proprietà vincolati

Ai fini del ritiro dei CV disponibili su conti vincolati, è prevista una fase di autorizzazione da parte della società finanziaria. La modalità di invio della liberatoria sono le seguenti:

- per CV relativi alle produzioni fino al 2012 tale documento, congiuntamente alla richiesta di ritiro, predisposta secondo il modello stabilito (Allegato 8.6.1), deve essere inviato per e-mail all'indirizzo ritiroCV@gse.it.
- per CV relativi alle produzioni a partire dal 2013 tale liberatoria dovrà essere rilasciata esclusivamente attraverso le funzionalità disponibili sul portale web ECV (utilizzando le credenziali di accesso a disposizione della società finanziatrice).

In assenza di liberatoria da parte della società finanziatrice non sarà possibile procedere con la lavorazione della richiesta di ritiro.

5 OFFERTA DEI CERTIFICATI VERDI RITIRATI PER I SOGGETTI ALL'OBBLIGO

Come previsto dall'articolo 20, comma 5 del DM del 6 luglio 2012 *“In ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il GSE offre ai soggetti sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 i certificati verdi ritirati ai sensi dei commi precedenti, a un prezzo pari a quello di ritiro. Le operazioni relative a tale compravendita si svolgono mediante il mercato dei certificati verdi gestito dal Gestore dei mercati energetici.”*

Tale compravendita avverrà durante sessioni di mercato dedicate, organizzate dal GME, in cui saranno offerti i soli CV ritirati dal GSE, con un prezzo fisso, pari a quello di ritiro. Il GSE, di concerto con la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“GME”), pubblicherà sul proprio sito internet il calendario delle sessioni dedicate.

Saranno oggetto dell'offerta in vendita, esclusivamente ai soggetti sottoposti all'obbligo dell'anno in corso al momento dello svolgimento della sessione dedicata che non avranno ancora adempiuto, i Certificati Verdi ritirati dal GSE, ai sensi dell'art 20 comma 3, del DM 6 luglio 2012, ad un prezzo che sarà comunicato congiuntamente al calendario delle sessioni dedicate.

Le modalità di accesso alle sessioni dedicate sono indicate nella specifica sezione del sito del GME nella sezione “come operare” del Mercato dei Certificati Verdi

6 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Ogni Operatore è tenuto ad aggiornare il propri dati relativamente ai referenti e ai contatti (telefonici, e-mail e fax) attraverso le specifiche funzionalità previste dal portale web ECV. Le comunicazioni da parte del GSE, relativa ad esempio all'emissione o al ritiro dei CV, saranno indirizzate esclusivamente ai riferimenti indicati, per cui il GSE è sollevato da ogni responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni dovute all'aggiornamento dei suddetti dati anagrafici.

Eventuali richieste di chiarimenti in merito allo stato delle pratiche di emissione dei CV o di gestione dei conti proprietà, anche nel caso in cui le richiesta non siano state evase nei tempi previsti, dovranno essere indirizzate dal rappresentante legale dell'Operatore, o da altra persona munita di delega all'indirizzo e-mail gestioneCV@cc.gse.it o al numero telefonico 800.89.69.79.

Il precedente indirizzo email emissioneCV@gse.it rimane attivo solo per la ricezione della documentazione richiesta ma non sarà più possibile avanzare richieste di chiarimento attraverso questo canale. Le richieste di chiarimento circa l'emissione dei CV da filiera corta dovrà essere indirizzata all'indirizzo e-mail: cvfilieracorta@gse.it, mentre le informazioni circa il ritiro dei CV potranno essere indirizzate all'indirizzo e-mail: ritiroCV@gse.it.

Altre modalità di contatto (tramite telefono o utilizzando indirizzi di posta elettronica diversi rispetto a quello indicato) non saranno prese in considerazione.

7 RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi inerenti la presente Procedura sono:

- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme per il mercato dell’energia elettrica”;
- Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino nel settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- Decreto Ministeriale 24 ottobre 2005 “Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
- Decreto Ministeriale 24 ottobre 2005 “Direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- Legge 29 novembre 2007, n. 222 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";
- Decreto 21 dicembre 2007 “Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi”;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- Decreto MSE MATTM 18 dicembre 2008 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- Legge 30 dicembre 2008, n. 210 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- Decreto Ministeriale MATTM 23 gennaio 2012: “Sistema di certificazione per bioliquidi e biocarburanti”;
- Decreto Ministeriale MATTM 11 giugno 2012: “Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi”;
- Decreto Ministeriale MSE MATTM MIPAAF 6 luglio 2012: “Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
- Decreto Ministeriale MATTM 12 novembre 2012: “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi”;
- Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
- Delibera AEEG 2/06: “Proroga dell’incarico ai componenti del Comitato di esperti costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 aprile 2004, n. 60/04. Definizione di energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale ai fini delle verifiche di cui alla medesima deliberazione n. 60/04”;
- Delibera AEEG 293/2012/R/efr: “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini dell’attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, in materia di incentivazioni per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”.

8 ALLEGATI

8.1 Emissione CV

- 8.1.1 Richiesta conguaglio CV;
- 8.1.2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il non cumulo degli incentivi;
- 8.1.3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla produzione di impianti non soggetti alla dichiarazione annuale dei consumi;
- 8.1.4 Fac-simile attestazione invio dichiarazione annuale dei consumi all'Agenzia delle Dogane;
- 8.1.5 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo di combustibili per impianti termoelettrici;
- 8.1.6 Lettera di accompagnamento per richiesta CV da cogenerazione abbinati al teleriscaldamento a consuntivo;
- 8.1.7 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il non cumulo degli incentivi per impianti CV_TLR;
- 8.1.8 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la quantità di energia prodotta dagli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento che ha diritto al rilascio dei CV_TLR;
- 8.1.9 Lettera di accompagnamento per richiesta CV a preventivo con garanzia fideiussoria;
- 8.1.10 Schema di garanzia fideiussoria;
- 8.1.11 Lettera di accompagnamento per richiesta CV a consuntivo o compensazione (fino al 2012);
- 8.1.12 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo di combustibili impianti ibridi e alimentati a rifiuti.

8.2 Richieste per impianti alimentati con bioliquidi sostenibili

- 8.2.1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà bioliquidi sostenibili - inizio anno n;
- 8.2.2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - bioliquidi sostenibili – mensile;
- 8.2.3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - bioliquidi sostenibili – consuntivo annuale;
- 8.2.4 Caratteristiche bioliquidi.

8.3 Richieste per impianti alimentati con pellets o cippato

- 8.3.1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pellet e cippato - inizio anno n;
- 8.3.2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- pellet e cippato – mensile;
- 8.3.3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- pellet e cippato - consuntivo annuale.

8.4 Richiesta emissione CV da filiera corta

- 8.4.1 Richiesta emissione CV da filiera corta;
- 8.4.2 Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà CV da filiera corta.

8.5 Richiesta apertura conto trader

- 8.5.1 Richiesta apertura conto;
- 8.5.2 Dichiarazione sostitutiva per carichi pendenti, casellario giudiziario e clausola antimafia.

8.6 Richiesta di ritiro CV

- 8.6.1 Richiesta di ritiro CV 2012.